

Trieste, 28 settembre 2023

Sigg.ri Clienti
Loro indirizzi e-mail

Oggetto: L'OBBLIGO DELLA CONTABILITA' DI MAGAZZINO

1. AMBITO SOGGETTIVO

L'obbligo di **tenuta della contabilità di magazzino** interessa tutte le imprese **commerciali, industriali e di servizi** in contabilità ordinaria, a prescindere dalla forma giuridica delle stesse (società di capitali, società di persone, imprese individuali, ecc.).

Ai sensi dell'**art. 14, DPR n. 600/1973**, l'adempimento in esame **non riguarda**, in generale:

- a) i commercianti al minuto che effettuano le cessioni in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante;
- b) i soggetti che effettuano prestazioni alberghiere;
- c) i soggetti che effettuano somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica.

Per i predetti soggetti la contabilità di magazzino è obbligatoria solo in presenza di magazzini interni centralizzati che riforniscono due o più negozi o altri punti vendita, fatta eccezione del caso in cui i negozi/punti vendita si trovino nello stesso Comune o in Comuni limitrofi a quello di localizzazione del magazzino.

In presenza di attività mista, ossia di commercio promiscuo al dettaglio e all'ingrosso esercitati nello stesso locale, ai fini della verifica dell'obbligo in esame, secondo le indicazioni della **Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 40/1981**, devono ritenersi prevalenti le disposizioni relative al commercio al dettaglio e pertanto la tenuta della contabilità di magazzino è richiesta soltanto in presenza di magazzini centralizzati, come sopra specificato.

2. CONDIZIONI PER LA SUSSISTENZA DELL'OBBLIGO

La tenuta della contabilità di magazzino è obbligatoria, ai sensi dell'**art. 1, DPR n. 695/1996**, come modificato dall'art. 5, comma 14-quater, DL n. 146/2021, convertito nella Legge n. 215/2021, **a decorrere dal secondo periodo d'imposta successivo** a quello in cui per la seconda volta consecutivamente sono stati superati **entrambi** i seguenti limiti:

- 1) **€ 5.164.000,00** per l'ammontare dei **ricavi**;
- 2) **€ 1.100.000,00** per l'ammontare delle **rimanenze**.

L'obbligo **cessa** a partire dal **primo periodo d'imposta successivo** a quello in cui, per la seconda volta consecutivamente, l'ammontare dei ricavi o delle rimanenze è inferiore ai rispettivi limiti.

Pertanto, **dal 1.1.2024**, l'obbligo in parola:

- a) decorre per le imprese che nel **2021** e **2022** hanno superato i limiti sopra citati;
- b) viene meno per le imprese che nel **2022** e **2023** non hanno superato almeno uno dei medesimi limiti.

Nell'ipotesi in cui l'impresa eserciti diverse attività, la verifica del limite dei ricavi va effettuata sommando i ricavi relativi a tutte le attività esercitate.

Se il periodo d'imposta del soggetto interessato ha durata inferiore o superiore all'anno, il solo ammontare dei ricavi va ragguagliato in relazione alla durata dell'esercizio.

Ai fini della verifica del superamento del limite di ricavi e rimanenze è necessario tener conto anche delle risultanze degli accertamenti fiscali se i maggiori ricavi e/o rimanenze sono superiori al 15% rispetto a quanto dichiarato.

3. INDIVIDUAZIONE DEI LIMITI

I **ricavi** di riferimento sono rappresentati, in base a quanto previsto dagli artt. 57 e 85 del TUIR, dai seguenti elementi:

- a) corrispettivi delle vendite di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione/scambio è diretta l'attività d'impresa;
- b) corrispettivi delle vendite di materie prime, sussidiarie, di semilavorati e altri beni mobili (esclusi i beni finanziari);
- c) valore normale dei beni autoconsumati, assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'impresa;
- d) le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni merce;
- e) contributi in denaro, o il valore normale di quelli, in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto;
- f) contributi spettanti in conto esercizio.

Per quanto concerne le **rimanenze**, queste sono rappresentate, sulla base di quanto previsto dagli artt. 92 e 93 del TUIR, da:

- a) beni alla cui produzione/scambio è diretta l'attività d'impresa;
- b) materie prime e sussidiarie;
- c) semilavorati;
- d) opere, forniture e servizi in corso di esecuzione al termine dell'esercizio.

4. BENI OGGETTO DI ANNOTAZIONE

Secondo quanto previsto dall'art. 14, DPR n. 600/1973, nelle scritture devono essere registrate le **quantità** e le **qualità (l'indicazione del valore è facoltativa) entrate e uscite** di:

- a) merci destinate alla vendita;
- b) semilavorati, se distintamente classificati in inventario (esclusi i prodotti in corso di lavorazione);
- c) prodotti finiti, nonché materie prime e altri beni destinati ad essere in essi fisicamente incorporati;
- d) imballaggi utilizzati per il confezionamento dei singoli prodotti;
- e) materie prime tipicamente consumate nella fase produttiva dei servizi;
- f) materie prime e altri beni incorporati durante la lavorazione dei beni del committente.

Nelle stesse scritture sono inoltre da annotare, anche alla fine del periodo d'imposta, i **cali** e le **altre variazioni** di quantità che determinano scostamenti tra le giacenze fiscali effettive e quelle desumibili dalle scritture di carico/scarico.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, anche in base alle interpretazioni fornite con la citata Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 40/1981, sono **esclusi** dall'obbligo di registrazione, oltre ai prodotti in corso di lavorazione come già sopra esplicitato:

- i materiali di consumo non fisicamente incorporati nel prodotto, i materiali per la pulizia, il materiale pubblicitario, la cancelleria e simili, se non si tratta di beni al cui scambio è diretta l'attività di impresa;
- tutti i movimenti relativi ai singoli beni o a categorie inventariali il cui costo complessivo, sostenuto nel periodo d'imposta precedente, non ecceda il 20% di quello sostenuto nello stesso periodo per tutti i beni suscettibili di annotazione nelle predette scritture (anche se di fatto non annotati), a condizione che i beni oggetto di esclusione siano scelti tra quelli il cui costo ha un'incidenza

percentuale trascurabile rispetto al costo di tutti i beni sopraindicati (art. 14, comma 1, lett. d) D.P.R. n. 600/1973).

Per quanto riguarda le **imprese di produzione di servizi**, la contabilità di magazzino va tenuta esclusivamente con riferimento ai **beni aventi "consistenza fisica"**, ovvero, come precisato dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 40/1981, devono essere presi in considerazione soltanto *"i beni ed i materiali che l'impresa di servizi direttamente utilizza per lo svolgimento della sua attività"*.

Per tali attività, il riferimento normativo è rappresentato dal sesto periodo dell'**art. 14, comma 1, lett. d) del DPR n. 600/1973**, ai sensi del quale per *"la produzione di beni, opere, forniture e servizi la cui valutazione è effettuata a costi specifici o a norma dell'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 [ora art. 93 del TUIR, ndr], e successive modificazioni, le scritture ausiliarie sono costituite da **schede di lavorazione** dalle quali devono risultare i costi specificamente imputabili; le registrazioni sulle schede di lavorazione sostituiscono le rilevazioni di carico e di scarico dei singoli beni specificamente acquistati per le predette produzioni"* [grassetto e sottolineatura aggiunti].

Secondo quanto chiarito sempre dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 40/1981, cap. III, § 2, in *"linea di massima, la norma si rivolge alle imprese edili, alle imprese la cui attività si estrinseca, attraverso contratti già stipulati, nelle costruzioni di opere, in forniture e in servizi la cui valutazione e disciplina fiscale è contenuta nell'art. 63 del D.P.R. n. 597 [ora art. 93 del TUIR, ndr], e quindi, se esplicitamente richiesto, anche nei casi di opere, forniture o servizi di durata contrattuale inferiore a un anno in corso di esecuzione al termine del periodo d'imposta"*.

5. MODALITA' E TERMINI DI TENUTA

La contabilità di magazzino può essere tenuta in **forma libera** e pertanto il soggetto interessato può predisporre la stessa tenendo conto delle peculiari caratteristiche della propria organizzazione aziendale.

Le rilevazioni vanno eseguite, **in forma sistematica**, secondo norme di ordinaria contabilità:

- **giornalmente** riportando in ordine cronologico le quantità entrate ed uscite di ogni singolo bene o di categoria di beni;
- ovvero, in alternativa, con **periodicità** diversa, ma comunque **non superiore ad 1 mese, in forma riepilogativa**.

Le registrazioni dovranno evidenziare:

- le **quantità iniziali** risultanti dall'inventario;
- le **quantità entrate** in magazzino e la loro **provenienza** (acquisto, produzione, resi da clienti ...);
- le **quantità uscite** dal magazzino e la loro **destinazione** (vendita, produzione, resi a fornitori ...);
- le **quantità finali** come risultanti dall'inventario.

Il **termine** entro il quale è necessario provvedere all'esecuzione materiale delle **registrazioni** riferite alla contabilità di magazzino è fissato in **60 giorni**, a prescindere dalla modalità di rilevazione utilizzata (giornaliera o riepilogativa) e decorre:

- a) dalla data di emissione del documento interno o di ricevimento del documento esterno considerato ai fini delle registrazioni di magazzino, qualora le stesse vengano effettuate giornalmente;
- b) dalla fine del mese assunto a riferimento, nel caso di registrazioni riepilogative.

La **stampa** della contabilità di magazzino su supporto cartaceo va effettuata **entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi del relativo periodo d'imposta**.

Pertanto, per la generalità dei soggetti, con riferimento all'**esercizio 2022**, le scritture di magazzino vanno stampate **entro il 31.1.2024**.

Si rammenta che, oltre alla modalità tradizionale su supporto cartaceo, la tenuta e conservazione delle scritture può essere assolta mediante **conservazione sostitutiva**.

6. OMESSA E IRREGOLARE TENUTA

In caso di **omessa tenuta** delle scritture ausiliarie di magazzino, **mancata esibizione** delle scritture a seguito di richiesta dell'Ufficio, **irregolarità gravi, numerose e ripetute**, tali da rendere inattendibili le

scritture in esame, l'Amministrazione Finanziaria è legittimata a procedere all'**accertamento induttivo**, ai sensi dell'art. 39, lett. c), DPR n. 600/1973.

7. ASPETTI OPERATIVI

Per poter rispettare l'obbligo della tenuta della contabilità di magazzino, si invitano i soggetti interessati, qualora non vi avessero già provveduto, a dotarsi di adeguato **software gestionale dedicato** o, ove esistente, di implementare la relativa funzionalità nel gestionale in uso.

Cordiali saluti.

Boscolo & Partners